

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6670 del 19/11/2025
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE DET-AMB-2024-1589 DEL 19/03/2024 PER INCLUSIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE MAZZOCCO E CORSI D'ACQUA MINORI IN COMUNE DI SAN LEO (RN) AD USO FAUNISTICO VENATORIO. RICHIEDENTE: A.F.V.LEONTINA - PROCEDIMENTO RN16T0026
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6937 del 19/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE DET-AMB-2024-1589 DEL 19/03/2024

PER INCLUSIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE

MAZZOCCO E CORSI D'ACQUA MINORI IN COMUNE DI SAN LEO (RN) AD USO

FAUNISTICO VENATORIO. RICHIEDENTE: A.F.V.LEONTINA - PROCEDIMENTO

RN16T0026

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. 1589 del 19/03/2024, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2028 all'associazione non lucrativa Azienda Faunistico Venatoria Leontina, (C.F.80011210418), con sede legale nel Comune di San Leo (RN), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di m² 973.851,00 in alveo ed entrambe le sponde dei seguenti corsi d'acqua ricompresi nel Comune di San Leo (RN):

- torrente Mazzocco riva destra dal foglio 34 part. 138 sino foglio 7 part. 798;
- torrente Mazzocco riva sinistra dal foglio 33 part. 86 sino al foglio 7 part. 45;
- fosso del Baldello dal foglio 7 part. 328 al foglio 7 part. 120;
- fosso Dovio la dal foglio 10 part. 113 al foglio 10 part. 65;
- fosso Campo di Nicco dal foglio 17 part. 26 al foglio 12 part. 280;
- fosso della Sassaia dal foglio 16 part. 131 al foglio 16 part. 143;
- fosso Poggio di Duca dal foglio 25 part. 293 al foglio 25 part. 135;
- rio di Pietramaura dal foglio 32 part. 18 al foglio 28 part. 151;

- fosso Pian della Selva nel foglio 25 part. 371;
- fosso Ca' del Rosso 1° ramo dal foglio 38 part. 473 e 2° ramo dal foglio 38 part. 120 sino al foglio 38 part. 226;
- fosso del Re dal foglio 43 part. 44 al foglio 38 part. 55;
- fosso della Fontanina dal foglio 43 part. 69 al foglio 43 part. 38;

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 02/04/2025 con e registrata al protocollo Arpae n. PG/2025/62983 del 02/04/2025, con cui il Sig. Mirco Bucci (BCC MRC 81H04 H294B), in qualità di delegato dell'associazione non lucrativa Azienda Faunistico Venatoria Leontina (C.F.80011210418), con sede legale nel Comune di San Leo (RN), ha richiesto variante in aumento, per m² 1.000.797,00, alla concessione DET-AMB-2024-1589 DEL 19/03/2024, per l'occupazione in alveo ed entrambe le sponde del torrente Mazzocco, fosso del Baldello, fosso Doviola, fosso Campo di Nicco, fosso della Sassaia, Poggio di Duca, rio di Pietramaura, fosso di Pian della Selva, fosso Ca' del Rosso, fosso del Re, fosso della Fontanina, fosso dei Ronchi, fosso di Rioboaro, fosso dei Fondacci;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 128 del 21/05/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 15/05/2025, trasmessa il 15/05/2025, e registrata al protocollo Arpae PG/2025/90903 del 16/05/2025, ha rilasciato relativamente alla variante richiesta il nulla osta idraulico n. 15/05/2025.0035165.U del 15/05/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 09/05/2025 prot. Arpae PG/2025/86005;
- che la Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane area Biodiversità con nota del 31/10/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae

31/10/2025.0193600.E ha rilasciato il parere, parte integrante del presente atto, richiesto dal richiedente con nota, allegata agli atti del procedimento, registrata al prot. Arpae PG/2025/82282 del 05/05/2025;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 17/11/2025.0203021.E del 17/11/2025;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" disciplinate dall'art. 82 e seguenti del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 26/03/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad €. 250,00 in data 23/10/2017 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. risulta in regola con il pagamento dei canoni fino all'annualità 2025;

PRECISATO CHE:

- considerando la variante alla concessione di cui al presente atto, si evidenzia che **il ricalcolo del canone rimane immutato** e si assoggetta all'aggiornamento dei criteri di calcolo dei canoni così come stabilito dalla DGR 1717 del 28/10/2021. **L'importo è pari ad €. 150,25;**
- il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dal richiedente in data 23/10/2017, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia

ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare la variante della concessione per aumento di superficie;
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2028;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare all'associazione non lucrativa Azienda Faunistico Venatoria Leontina (C.F.80011210418), con sede legale nel Comune di San Leo (RN), la variante in aumento alla concessione ad uso faunistico-venatorio DET-AMB-2024-1589 DEL 19/03/2024, per l'occupazione di un'area demaniale in alveo ed entrambe le sponde dei seguenti corsi d'acqua ricompresi nel territorio del Comune di San Leo (RN) con relativa identificazione catastale:

Corso d'acqua	inizio	fine
torrente Mazzocco	lato dx fg. 34 part. 138 lato sx fg. 33 part. 86	lato dx fg. 7 part. 798 lato sx fg. 7 part. 45
fosso del Baldello	fg. 7 part. 328	fg. 7 part. 120
fosso Doviola	fg. 10 part. 113	fg. 10 part. 65
fosso Campo di Nicco	fg. 17 part. 26	fg. 12 part. 280
fosso della Sassaia	fg. 16 part. 131	fg. 16 part. 143
poggio di Duca	fg. 25 part. 293	fg. 25 part. 135
rio di Pietramaura	fg. 32 part. 18	fg. 24 part. 151
fosso Pian della selva	fg. 25 part. 371	fg. 25 part. 371
fosso Ca' del Rosso	fg. 38 partt. 473 e 120	fg. 38 part. 226

fosso del Re	fg. 43 part. 41	fg. 38 part. 55
fosso della Fontanina	fg. 43 part. 92	fg. 43 part. 38
fosso dei Ronchi	fg. 43 partt. 151, 152 e 154	fg. 43 lato dx part. 78 lato sx part. 101
fosso di Rioboaro	fg. 43 part. 139	fg. 43 part. 263
fosso dei Fondacci	fg. 42 partt. 59, 121 e 167	fg. 42 part. 90

per una superficie complessiva pari a m² 1.000.797,00. Tale area è identificata nell'elaborato

grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto- codice pratica RN16T0026;

2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2028**;
3. di mantenere il deposito cauzionale di **€ 250,00** versato in data 23/10/2017 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare rimane pari a **€ 150,25** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 15/05/2025.0035165.U del 15/05/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 15/05/2025, trasmessa il 15/05/2025 e registrata il 16/05/2025 al protocollo Arpae

PG/2025/90903, relativo alla variante di cui all'oggetto;

9. di recepire l'esito positivo del procedimento 2025_136_RER di Valutazione di incidenza ambientale (DPR 357/1997), in quanto l'ampliamento della risorsa ricadente nel Sito Natura 2000 IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia risulta compatibile con la corretta gestione del Sito Rete Natura 2000;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei

canoni.

Per Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

L'Incarico di Funzione Polo Specialistico

Demanio Idrico Suoli Area Est

Dott.ssa. Anna Maria Casadei

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata all'associazione non lucrativa Azienda Faunistico Venatoria Leontina (C.F.80011210418), con sede legale nel Comune di San Leo (RN) - codice pratica RN16T0026. Tale disciplinare sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2024-1589 del 19/03/2024.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante in aumento di superficie alla concessione per inclusione di area demaniale di pertinenza del torrente Mazzocco e corsi d'acqua minori in comune di San Leo (RN), rilasciata con DET-AMB-2024-1589 del 19/03/2024** per la quale è previsto l'occupazione di un'area demaniale di m² 1.000.797,00 ad uso faunistico-venatorio, catastalmente identificata come di seguito specificato:

Corso d'acqua	inizio	fine
torrente Mazzocco	lato dx fg. 34 part. 138 lato sx fg. 33 part. 86	lato dx fg. 7 part. 798 lato sx fg. 7 part. 45
fosso del Baldello	fg. 7 part. 328	fg. 7 part. 120
fosso Doviola	fg. 10 part. 113	fg. 10 part. 65
fosso Campo di Nicco	fg. 17 part. 26	fg. 12 part. 280
fosso della Sassaia	fg. 16 part. 131	fg. 16 part. 143
poggio di Duca	fg. 25 part. 293	fg. 25 part. 135
rio di Pietramaura	fg. 32 part. 18	fg. 24 part. 151
fosso Pian della selva	fg. 25 part. 371	fg. 25 part. 371
fosso Ca' del Rosso	fg. 38 part. 473 e 120	fg. 38 part. 226
fosso del Re	fg. 43 part. 41	fg. 38 part. 55
fosso della Fontanina	fg. 43 part. 92	fg. 43 part. 38

fosso dei Ronchi	fg. 43 partt. 151, 152 e 154	fg. 43 lato dx part. 78 lato sx part. 101
fosso di Rioboaro	fg. 43 part. 139	fg. 43 part. 263
fosso dei Fondacci	fg. 42 partt. 59, 121 e 167	fg. 42 part. 90

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al **31/12/2028**;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 150,25** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo.

Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 15/05/2025.0035165.U del 15/05/2025 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

SI RILASCIA NULLA-OSTA IDRAULICO

all'occupazione dell'area demaniale di competenza di diversi corsi d'acqua minori nel territorio comunale di San Leo (RN), per un totale di 1.000.797 mq, così come indicato nella documentazione trasmessa da Arpae con nota prot. n. PG/2025/86005 del 09/05/2025, e assunta agli atti con protocollo 09/05/2025.0033794.E. Il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini idraulici con riferimento al buon regime delle acque, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, con riferimento agli artt. 93 e segg., e fatti salvi i diritti di terzi, quale atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo concessorio; pertanto, non esime il soggetto richiedente dall'acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta previsti da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera da eseguire e/o agli usi richiesti, nonché dagli adempimenti previsti per l'edificazione in zona sismica. L'efficacia del provvedimento de qua è, pertanto, espressamente e risolutivamente condizionata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso, ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e/o per l'attuazione degli usi di che trattasi. Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., per cui qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'impresa o l'ente esecutore deve darne informazione al competente settore regionale “Agricoltura, Caccia e Pesca”, con

almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone e a cose in dipendenza dei lavori da effettuare e agli usi richiesti. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni causati a terzi in esercizio del presente provvedimento, cede a totale carico del richiedente, sollevando fin d'ora l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Rimini e il suo personale dipendente da ogni e qualsiasi implicazione al riguardo. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme sopra richiamate. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI GENERALI

- 1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- 2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*

4. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

5. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

6. *per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago;*

7. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*

8. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*

9. *è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*

10. *il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*

11. *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*

12. *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*

13. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

14. *l'area in concessione nell'ambito delle porzioni ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale (entro i 10 metri m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine se presente) e/o classificate in rischio P3 da PGRA non può essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio; sulle aree classificate P2 da PGRA il concessionario è tenuto al rispetto delle relative norme di attuazione del PAI;*

SICUREZZA

15. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni*

discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

16. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

17. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il

trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.